

**COMUNE DI PONTERANICA**  
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA  
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**

*(art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023)*

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 19.03.2019  
Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 23.02.2021  
Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 20/02/2024

## INDICE

Art. 2 - Attività incentivate e destinatari.....	3
Art. 3 - Risorse incentivanti.....	3
Art. 4 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo.....	4
Art. 5 – Esclusioni.....	5
Art. 6 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di “partenariato pubblico privato”. 5	
Art. 7 - Graduazione dell'incentivo.....	6
Art. 8 - Ripartizione degli incentivi.....	6
Art. 9 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	8
Art. 10- Conferimento degli incarichi.....	9
Art. 11 - Liquidazione dell'incentivo.....	9
Art. 12 – Gestione della quota del 20 per cento per progetti di innovazione.....	10
Art. 13 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza.....	11
Art. 14 – Norme finali, rinvio e abrogazioni.....	11

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 45 del d.lgs. 36 del 31/03/2023 e dell'allegato I.10 allo stesso, (di seguito denominato semplicemente «codice») il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici destinino, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti anche non di ruolo delle stesse, risorse finanziarie a carico degli stanziamenti delle singole procedure, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base delle procedure di affidamento.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, ripartizione ed erogazione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

## **Art. 2 - Attività incentivate e destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice
2. Le attività tecniche incentivate, ai sensi dell'art. 45 e dell'allegato I.10 al d.lgs. 36 del 31/13/2023 sono:
  - responsabile unico del progetto – RUP,
  - programmazione della spesa per investimenti,
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento,
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali,
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
  - redazione del progetto esecutivo,
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione,
  - predisposizione dei documenti di gara,
  - direzione dei lavori,
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere),
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
  - direzione dell'esecuzione,
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione,
  - collaudo tecnico-amministrativo,
  - regolare esecuzione,
  - verifica di conformità,
  - collaudo statico.
3. I dipendenti che svolgono le suddette attività e i loro collaboratori sono i destinatari degli incentivi.
4. Partecipano alla ripartizione del fondo i titolari di posizione organizzativa. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36 del 31/03/2023

## **Art. 3 - Risorse incentivanti**

1. Le risorse incentivanti sono previste a valere sugli stanziamenti di bilancio per i lavori, servizi e forniture. Il quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura deve individuare al

proprio interno la spesa per gli incentivi tecnici. Per quanto riguarda i contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di “partenariato pubblico privato” (P.I.P.) le risorse sono stanziare in apposito capitolo di bilancio

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi art. 7.
3. L'importo di cui al comma 1 è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 10, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. L'importo delle risorse incentivanti, per ogni singola opera, servizio o fornitura non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede esecutiva, dei ritardi o criticità non dovuti ad inadempienze riconducibili ai dipendenti comunali destinatari dell'incentivo.
5. Le varianti non conformi all'articolo 120, comma 1, del d. lgs 36/2023 non concorrono ad alimentare le risorse incentivanti. Le varianti in corso d'opera conformi al suddetto art. 120, invece, concorrono ad alimentare dette risorse qualora comportino opere o prestazioni aggiuntive e si prevedano maggiori spese rispetto all'importo contrattuale. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al quadro economico iniziale. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del d.lgs. 36/2023. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la fruizione del servizio o della fornitura.
6. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.

#### **Art. 4 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo**

1. Sono incentivati i lavori il cui importo a base di procedura di affidamento è superiore o uguale a € 40.000,00.  
Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, euro il presupposto per la destinazione al fondo è l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, dei successivi livelli di progettazione.  
Per i lavori di importo superiore o uguale a 150.000,00 euro, il presupposto per la destinazione al fondo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti anche per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.
3. I lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria sono particolarmente complessi, ai fini del presente articolo, quando sono presenti le seguenti condizioni:
  - necessità di un progetto che definisca nel particolare gli interventi da effettuare,
  - necessità di un controllo in fase di esecuzione che non si risolve in un susseguirsi di piccoli interventi ma che prevede un'organizzazione complessa degli stessi anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro,

- le funzioni tecniche svolte dai dipendenti sono necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e richiedono a tal fine un supplemento di attività.
4. Per le forniture e i servizi presupposti per la destinazione al fondo sono:
- importo a base di procedura di affidamento della fornitura o del servizio non inferiore a 40.000,00
  - la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8<sup>1</sup>, comma 4, dell'allegato I.2 al d.lgs. 36/2023;
  - la predisposizione del documento di progettazione di servizi e/o forniture, da sottoporre all'approvazione della Giunta.
  - per i servizi e forniture di importo superiore o uguale a € 140.000,00 l'inserimento dell'intervento nel programma triennale di forniture e servizi.

## **Art. 5 – Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del d. lgs 36/2023;
  - i lavori in amministrazione diretta;
  - sono esclusi dalla corresponsione delle risorse di cui al comma 1 le forniture di acquisto di beni di consumo, i servizi aventi carattere meramente ripetitivo e standardizzato, ovvero acquistati mediante convenzioni CONSIP o del MEPA che non richiedono elaborazione programmatoria, progettuale e/o una procedura comparativa).

## **Art. 6 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di “partenariato pubblico privato”**

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi e per le procedure di partenariato pubblico privato (P.I.P.) (art. 174 e successivi del d.lgs. 36/2023). Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sul valore del contratto come determinato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023, e sono stanziare in apposito capitolo di bilancio
2. I presupposti per la destinazione al fondo sono:
- valore della concessione o del P.P.P. superiore a € 200.000,00,
  - inserimento dell'intervento nel piano triennale dei lavori o nel programma triennale di forniture e servizi,
  - la predisposizione del documento di progettazione del partenariato/concessione.

---

<sup>1</sup> 4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice [d.lgs. 36/2023];
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 180 del d. lgs. 36/2023.

#### **Art. 7 - Graduazione dell'incentivo**

1. La percentuale massima del 2% dell'importo a base di gara di cui all'art. 2, comma 1, è così graduata:

##### LAVORI

IMPORTI DEI LAVORI A BASE DI PROCEDURA	PERCENTUALE
fino a € 500.000,00 inclusi	2%
oltre 500.000 e fino a 1.000.000 inclusi	1,5%
Oltre i 1.000.000	1%

##### SERVIZI E FORNITURE

IMPORTI DEI LAVORI A BASE DI PROCEDURA	PERCENTUALE
fino a € 500.000,00 inclusi	2%
oltre 500.000 e fino a 1.000.000 inclusi	1,5%
Oltre i 1.000.000	1%

##### CONCESSIONI E P.P.P.

IMPORTI DEI LAVORI A BASE DI PROCEDURA	PERCENTUALE
fino a € 500.000,00 inclusi	2%
oltre 500.000 e fino a 1.000.000 inclusi	1,5%
oltre i 1.000.000 e fino a 2.000,00 inclusi	1%
Oltre i 2.000.000,00	0,5%

#### **Art. 8 - Ripartizione degli incentivi**

1. La ripartizione degli incentivi tra i vari dipendenti incaricati dello svolgimento di una o più attività (o fasi) di cui all'art. 2 avviene nelle percentuali riportate nelle seguenti tabelle.

## LAVORI

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto (R.U.P) e collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	45%
Programmazione della spesa degli investimenti	2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della validazione	4%
Predisposizione dei documenti di gara	15%
Direzione dei lavori e Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	10%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico amministrativo o CRE	4%
Collaudo statico	2%
	100%

## FORNITURE E SERVIZI

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto (R.U.P) e collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	40%
Programmazione della spesa degli investimenti	2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Predisposizione dei documenti di gara	15%
Direzione dell'esecuzione	25%
Verifica di conformità	4%
	100%

2. Nel caso in cui, in relazione alla tipologia della procedura una o più attività non siano richieste, il relativo importo incentivante è ripartito in modo proporzionale sulle altre attività.
3. Per le attività svolte da soggetti esterni all'ente l'importo destinato all'incentivo tecnico confluisce nel fondo di cui all'art. 12.
4. Nel caso le attività siano svolte con il supporto di uno o più collaboratori, la percentuale spettante per l'attività è ripartita anche fra i collaboratori secondo la procedura e i criteri di cui all'art. 11 (liquidazione incentivi)
5. Per i P.P.P e le concessioni si fa riferimento all'una o all'altra tabella in relazione alla tipologia di contratto (lavori, forniture o servizi).

#### **Art. 9 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori, e al progettista sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori e del progettista è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente. Per gli appalti di servizi o concessioni di servizi che si ripetono per più annualità, la verifica dell'incremento di costi o della presenza di ritardi è effettuata con cadenza annuale e la decurtazione è applicata non all'importo complessivo dell'incentivo ma all'importo riferibile al singolo anno.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI ESECUZIONE	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%

	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
--	--	-----

### **Art. 10- Conferimento degli incarichi**

1. Il Responsabile del settore interessato, per ogni procedura di affidamento, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinataria dell'incentivo identificando gli incaricati delle singole fasi e i collaboratori coinvolti.
2. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono un supporto diretto di tipo amministrativo, tecnico o operativo a ad una o più attività incentivate e possono appartenere anche a settore diversi da quello precedente.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.  
Il Responsabile di settore può rivedere la costituzione del gruppo di lavoro modificando o revocando gli incarichi e le attività assegnate in ogni momento.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti ma affidate a soggetti esterni alimentano le disponibilità di cui all'art. 12.
5. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, per quanto riguarda i collaboratori, non è condizione necessaria l'essere inserito formalmente nel gruppo di lavoro. L'apporto di eventuali ulteriori collaboratori non inseriti nel gruppo di lavoro è evidenziato in sede di liquidazione degli incentivi dal RUP.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile di settore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

### **Art. 11 - Liquidazione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del settore preposto alla struttura competente, previo accertamento e attestazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nel procedimento e dai collaboratori, se presenti. Nel caso in cui il responsabile del settore coincida con il RUP, la liquidazione degli incentivi sarà disposta dal Segretario comunale, acquisita la relazione inerente alle attività svolte redatta dal Responsabile del settore e l'attestazione di cui al periodo precedente.
2. Ai fini della liquidazione dell'importo spettante, nel limite dalla quota attribuita, il Responsabile tiene conto:
  - della completezza della funzione svolta,
  - della competenza e professionalità dimostrate,
  - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo,
  - dal grado di contributo reso per lo svolgimento delle attività incentivabili (solo per i collaboratori).
3. Nel caso di ritardi nei tempi o incrementi nei costi imputabili a negligenza del dipendente la quota spettante verrà decurtata delle percentuali di cui all'art.9.
4. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto una volta accertata la conclusione dei lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di servizi o concessioni di servizi che si ripetono per più annualità, la liquidazione ha luogo annualmente in riferimento alle attività incentivate svolte nell'anno.

5. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% della percentuale spettante.
6. Le somme non liquidate in seguito ad accertamento negativo o parzialmente positivo della prestazione svolta dal dipendente alimentano le disponibilità di cui all'art. 12.
7. Gli incentivi complessivamente maturati<sup>2</sup> dal singolo dipendente nel corso dell'anno di competenza, inclusi quelli per attività svolte per conto di altre amministrazioni pubbliche, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente<sup>3</sup> (aumentato del 15% nel caso in cui siano adottati metodi e strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto). L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e incrementerà le risorse di cui all'art. 12. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
8. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 12 – Gestione della quota del 20 per cento per progetti di innovazione**

1. Il 20% delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento è destinato alle finalità indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del d. lgs. 36 del 31/03/2023:  
*“Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:*
  - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
  - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
  - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.**7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:*
  - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;*
  - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*
  - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.”*
2. Dette risorse sono incrementate da:
  - la parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art.45, comma 4, del d. lgs. 36/2023;
  - la parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte, prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 11 o non liquidate in seguito all'accertamento negativo o parzialmente positivo delle prestazioni svolte dal dipendente;
  - l'importo relativo a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
3. La destinazione delle somme accantonate sarà determinata annualmente dalla Giunta.

---

<sup>2</sup> Cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Liguria, n. 76/2021/PAR

<sup>3</sup> Il limite è aumentato del 15% nel caso in cui siano adottati metodi e strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto, ai sensi dell'art. 45, comma 4 del d. lgs. 36/2023).

### **Art. 13 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza**

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte di incentivo di cui all'art. 2, comma 1, non superiore all'80% dell'importo destinato all'attività di predisposizione della documentazione di gara. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

### **Art. 14 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice dei contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Le stesse si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

### **Art. 15 – Norme finali, rinvio e abrogazioni**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al d.lgs. 36 del 31/03/2023 e all'allegato I.10.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche relativi a lavori, servizi e forniture regolati dal D.Lgs 50/2016 vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative e secondo le norme del "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 18.04.2019 e successive modifiche e integrazioni.
3. Nel periodo transitorio decorrente dal 1° luglio 2023, data di efficacia del nuovo codice dei contratti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento per le quali l'indizione della procedura di scelta del contraente è successiva all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti a condizione che le somme per incentivi siano state previste in bilancio e contenute nel quadro economico dei lavori, servizi o forniture.
4. Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento per le quali, all'entrata in vigore dello stesso, non è ancora stato approvato il quadro economico.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 18.04.2019 e successive modifiche e integrazioni.
6. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico e sarà pubblicata, decorso il termine di pubblicazione della delibera di approvazione, sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione disposizioni generali/atti generali.